

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi :			
PRESIDENTE	1618		
Comunicazioni del Presidente :			
PRESIDENTE	1618		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
Senatore ANGELILLI: Applicabilità, per a costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953 n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2105)	1618	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1618, 1619, 1620, 1622, 1624, 1625	Erogazione di fondi per ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cagnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3086)	1625
CASTELLI EDGARDO, <i>Relatore</i>	1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624	PRESIDENTE	1625, 1626
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1619, 1620, 1621, 1622	FACCHIN, <i>ff. Relatore</i>	1626
RAFFAELLI	1620, 1622, 1623, 1624, 1625	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
MERIZZI	1620, 1621, 1622, 1625	CODACCI-PISANELLI ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1941 n. 521. (1536)	1626
WALTER	1621	PRESIDENTE	1626, 1627
GUARIENTO	1621, 1624, 1625	FALETRA	1627
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1621, 1622	AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1627
VALSECCHI	1624	Votazione segreta :	
ASSENNATO	1624, 1625	PRESIDENTE	1627
MARTINELLI	1624		
FACCHIN	1624, 1625		

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Alicata.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ministro del Tesoro, in considerazione della importanza di alcuni provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna aveva intenzione di prendere parte alla nostra riunione; è stato però impedito dal farlo, dovendo recarsi al Senato per la discussione di un argomento di maggiore importanza.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Angelilli: Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli. « Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 recante provvedimenti a favore della città di Roma ».

Tale provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Castelli Edgardo, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli ha già avuto un'ampia trattazione dinanzi all'altro ramo del Parlamento: trattazione che ha posto in luce una certa perplessità nella sua valutazione, il che dimostra, per quanto la legge si presenti in termini letteralmente semplici, che essa implica questioni di notevole importanza per il che è bene che i colleghi vi dedichino una certa attenzione.

È noto che per l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 concernente provvedimenti a favore della città di Roma, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi in diverse *tranches* annuali di 11 miliardi l'una a partire dal 1° gennaio 1953.

Nel suo secondo capoverso, l'articolo 2 della citata legge, stabilisce che per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 (che va comunemente sotto il nome di legge

Tupini) autorizza la concessione dei contributi statali come previsti dalla medesima legge, mentre « per le altre opere » si autorizza la concessione di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del lavoro in relazione all'importanza delle opere stesse e in misura non superiore al 4 per cento.

A mio parere, la questione più importante, che la proposta di legge in esame presenta, consiste nella interpretazione della espressione « per le altre opere ».

Poiché, come i colleghi sanno, la legge Tupini contempla il finanziamento di sole opere di carattere indiscutibilmente pubblico (strade, scuole, cimiteri, asili, ecc.) e tenuto presente che il senatore Angelilli si preoccupa del fatto che, esistendo in diverse zone, dove si dovranno costruire o completare opere pubbliche di stretta urgenza nel comune di Roma, case di abitazione o anche baracche di fortuna che dovrebbero essere demolite e che d'altra parte la esecuzione di tali opere è ritardata dal non trovarsi una adeguata sistemazione per gli inquilini di queste case o baracche se non costruendo altrove altre abitazioni, la questione è tutta — dicevo — nel vedere se nella espressione « per altre opere » possa comprendersi anche la costruzione di case di abitazione, di modo che il finanziamento per 55 miliardi complessivi possa estendersi, almeno in parte, anche a mutui accesi al fine di costruire queste stesse case di abitazione.

Io non ho, per la verità, i dubbi che ebbe il senatore Spagnoli, relatore al Senato, se cioè la presente proposta sia una legge interpretativa o piuttosto una legge estensiva; mi sembra che, così prospettati i termini nei quali essa si inquadra, si tratti qui di chiarire tutta la portata dell'articolo 2 e che quindi non dovrebbe esserci dubbio sul suo carattere interpretativo.

Non si deve però, a questo punto, non rilevare come la proposta in esame sottintenda, evidentemente, un problema più generale che riguarda la Cassa depositi e prestiti e i termini della sua politica creditizia.

E infatti, l'attività e i finanziamenti di questo Istituto debbono estendersi al punto di includere nella loro cerchia anche la costruzione di case di abitazione, sia pure in casi speciali?

D'altro canto, se parte del finanziamento, ritenuto sufficiente per un certo piano di opere pubbliche in 55 miliardi, viene oggi destinata anche alla costruzione di certe case di abita-

zione, è evidente che, almeno in via d'ipotesi molto probabile, qualche opera pubblica non potrà essere eseguita e così, a un determinato momento, il Parlamento sarà chiamato ad estendere il finanziamento, nel fatto, rivelatosi insufficiente.

Prima, pertanto, di poter dare un parere definitivo sulla accoglibilità di questa proposta di legge, vorrei, onorevoli colleghi, rivolgere una domanda all'onorevole rappresentante del Governo.

Poiché la proposta di legge sottintende evidentemente, una certa estensione di quella che è stata finora la sfera di competenza normale dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, è il Governo d'accordo in questa estensione che, anche se modesta all'inizio, potrebbe in seguito giungere a conseguenze, sotto certi aspetti, preoccupanti?

Faccio tale domanda perché, leggendo lo stenogramma della seduta tenuta al Senato ho notato come il Governo abbia espresso parere sostanzialmente favorevole, sebbene con una certa difformità di indirizzo, unicamente in quanto, essendo stata fatta una eccezione per la città di Napoli dove sono state costruite case di abitazione con finanziamento della Cassa depositi e prestiti o, comunque, col contributo da parte dello Stato, una simile eccezione, si sarebbe potuta estendere anche al comune di Roma.

Ciò, però, sottintende un altro problema. Se si indulge ad una eccezione che ripete una eccezione, ci si pone su di una strada per cui in definitiva l'eccezione diverrà la regola. Quindi, prima di proseguire nella mia relazione vorrei che l'onorevole rappresentante del Governo chiarisse se ritenga giusta e conforme alle direttive di politica finanziaria che spetta alla sua competenza e responsabilità la prospettata estensione di competenza da parte della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Il Governo non può che confermare la dichiarazione che già ebbe a fare in tal senso al Senato e cioè che i mutui garantiti dallo Stato di cui alla richiamata legge e relativi contributi statali possono essere concessi e utilizzati anche per la eventuale costruzione di alloggi, a condizione però, che questa costruzione si renda necessaria per facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche del comune.

In altri termini: la costruzione degli alloggi, intanto può essere fatta, in quanto è necessaria una procedura di espropriazione di vecchi alloggi che si frappongono o, addirittura, ostacolano la esecuzione delle opere.

CASTELLI, *Relatore*. Dopo questa precisazione, ritenendo così esauriti i problemi di carattere generale, passo ora ad esaminare la formula legislativa che il Senato ha approvato, formula che per altro a me pare non sufficientemente tranquillante.

Chiudendo la parte generale, mi corre l'obbligo di dichiarare che, come relatore di maggioranza, non posso che seguire in merito la impostazione data dal Governo.

PRESIDENTE. È una impostazione di carattere tecnico.

CASTELLI, *Relatore*. Comprendo la precisazione dell'onorevole Presidente; ma debbo aggiungere che, oltre che di carattere tecnico, è una impostazione di carattere politico. Il Governo infatti, sottolinea che intende seguire, nell'amministrare la Cassa depositi e prestiti una direttiva politica più estensiva, e quindi ciò rientra sostanzialmente nelle linee generali della politica economica finanziaria che, a suo tempo, la maggioranza ha approvato concedendo la fiducia, né mi sembra che la questione possa ripendersi in questa sede!

Passiamo ora ad esaminare la formula dell'articolo unico come risulta dalla proposta di legge in esame.

Tale articolo dispone che i mutui garantiti dallo Stato possono intendersi riferibili anche alla costruzione di alloggi che si rendessero necessari « per facilitare l'esecuzione di opere pubbliche » del comune. Rilevo subito che la dizione « per facilitare » mi sembra incerta e pericolosa, poiché, stando alle dichiarazioni rese dall'onorevole Sottosegretario, la finalità di questa disposizione dovrebbe essere quella di rimuovere gli ostacoli presentati da case di abitazione quando, senza la loro rimozione, non sarebbe possibile costruire l'opera pubblica.

Si tratta, quindi, di un caso di necessità; ma un conto è la necessità di esecuzione ed un conto è la necessità « per facilitare l'esecuzione ».

Infatti, in sede di interpretazione amministrativa, potrebbe venire considerato caso di facilitazione di costruzione di opere, anche la costruzione di case a carattere diverso da quello economico-popolare, cui la politica edilizia dello Stato condiziona ordinariamente il suo appoggio.

In conclusione, mi sembra che il parere del Relatore risulti chiaro: favorevole sul complesso della proposta di legge, dato l'atteggiamento assunto e confermato anche avanti la nostra Commissione dall'onorevole rappresentante del Governo; però negativo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

sulla attuale formulazione dell'articolo unico che dovrebbe essere opportunamente emendato nella sua dizione, per specificarne meglio la spesa di applicazione, in termini che mi riservo di indicare in appresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Desidero porre una domanda preliminare all'onorevole Relatore. Lei, onorevole Castelli ci ha detto, e in caso affermativo vorrei lo confermasse, che in sostanza nel documento delle opere da eseguire, queste ultime, relative a case, popolari o meno, sarebbero a detrazione delle opere cui è destinata la legge?

CASTELLI, *Relatore*. È evidente; altrimenti la legge non avrebbe carattere interpretativo.

MERIZZI. Ritengo che non vi sarebbe bisogno di una norma interpretativa perché è abbastanza chiaro il disposto di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 103. Già sono comprese anche opere sovvenzionate per mezzo della Cassa depositi e prestiti; anche le cooperative ad esempio e quindi anche altre opere che non sono di pertinenza di enti pubblici.

Si è presentato all'onorevole Castelli, Relatore, il problema, se questa distrazione di somme a favore del comune di Roma per facilitare le opere di demolizione o di miglioramento della città, possono avere ripercussioni sulla eccessiva distribuzione dei mutui a favore delle opere specificatamente indicate per la assegnazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. Faccio al riguardo un esempio. Se la Cassa depositi e prestiti nell'assegnazione dei mutui segue una certa graduatoria preferenziale è naturale che i mutui che dovessero essere richiesti non dovrebbero assolutamente danneggiare coloro che hanno il diritto di precedenza, in quanto nella assegnazione di mutui si segue, normalmente, appunto questa prassi della preferenza in fatto di assegnazione e distribuzione, vale a dire prima si assegnano i mutui per l'esecuzione di opere relative a fognature, acquedotti, poi di opere inerenti alla viabilità, ponti e strade, quindi di opere di integrazione delle precedenti e, infine, opere di costruzione edilizia a favore di privati e di cooperative. In conclusione, ripeto, questa assegnazione non dovrebbe danneggiare quegli enti i quali hanno diritto di precedenza e di preferenza.

CASTELLI, *Relatore*. Allora la legge diventa inutile e comunque inoperante. Lei così

dicendo fa una critica indiretta alla proposta!

MERIZZI. È inoperante anche oggi, quando cioè la Cassa non ha i fondi nemmeno per sopperire alla copertura relativa alle più urgenti assegnazioni!

CASTELLI, *Relatore*. Bisogna precisare. Con la legge n. 103 sono stati assegnati 55 miliardi di mutui, come corrispettivo alla esecuzione di determinate opere pubbliche. È evidente che, se si spende un miliardo e mezzo di questa somma per la costruzione di case, non previste inizialmente, sarà un miliardo e mezzo sottratto alle opere pubbliche preventivate.

MERIZZI. Almeno, secondo la prassi e secondo le istruzioni date, fino a quando non siano evase le richieste per opere pubbliche e particolarmente per le opere pubbliche che si ritengono di prima necessità, non vengono esaudite le richieste per la costruzione di opere di cooperative edilizie.

CASTELLI, *Relatore*. In tal caso non potranno nemmeno essere eseguite le opere pubbliche che presuppongono la preventiva demolizione delle abitazioni di cui si parla.

MERIZZI. Questa è comunque la risposta che ha sempre dato e ancora oggi dà l'onorevole Ministro del tesoro Medici quando noi chiediamo venga assegnato un mutuo per la costruzione di case di cooperativa. Ci vien detto: prima si debbono soddisfare le richieste degli enti comunali, provinciali, statali per la costruzione di acquedotti, di fognature, e così via e poi, se rimarrà qualche disponibilità, la somma sarà assegnata per la esecuzione delle successive opere. Del resto il Governo su questo ci può benissimo illuminare. Io, comunque, ho una certa dimestichezza in materia perché ho scambiato molta corrispondenza, in materia, con l'onorevole Ministro Medici.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso non ricordare qui, quanto ebbe a dichiarare l'onorevole Ministro Medici in sede di assemblea in precedente occasione, quando appunto ebbe a confermare quanto l'onorevole Merizzi ha posto come quesito, e cioè: preferenza per le opere pubbliche, in cui il Ministero interviene con una percentuale del 30 per cento di finanziamento. Quindi il concetto che l'onorevole Merizzi ha qui esposto non può che trovare una nuova conferma in questo. Ma, quando egli fa sorgere la questione affermando che tali somme, distratte per così dire, potrebbero tardare il finanziamento di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche, devo fargli rilevare che noi

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

ci troviamo già di fronte a una legge, quella del 28 febbraio 1953, n. 103, che stabiliva queste cose e, in seguito ad essa, il comune di Roma ha eseguito opere pubbliche. Ora, però avviene che l'esecuzione di queste opere il comune di Roma non può effettuarla o condurla a termine se non si procede prima all'abbattimento di vecchie costruzioni e, una volta sia stato portato a compimento l'abbattimento è poi necessario dare un alloggio sufficiente e nuovo agli inquilini delle vecchie costruzioni. Ed ecco perché la nuova legge null'altro vuole significare che la necessità dell'abbattimento delle case esistenti e la costruzione di nuove per assicurare appunto nuove abitazioni a coloro che debbono andar via.

MERIZZI. Qualora il comune di Roma dovesse chiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo per la costruzione di nuovi edifici destinati appunto ad ospitare le persone che vengono a trovarsi sfrattate in conseguenza della demolizione delle case di cui trattasi, la Cassa stessa in quale categoria preferenziale classificherebbe queste richieste?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per me non c'è dubbio: fuori graduatoria, per la legge del 1953.

Del resto sono già stati fatti i programmi in base a detta legge e approntati i relativi stanziamenti. Il sospetto che questi fondi possano essere comunque stornati non sussiste.

MERIZZI. Ne ho avuto il timore in quanto l'onorevole Relatore aveva affermato, poco fa nel corso della sua relazione, che tutto questo avrebbe pregiudicato l'assegnazione, ecc. Ma, vedo, si tratta sempre di quei 55 miliardi. Allora sta bene.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ci troviamo infatti, per così dire, incasellati. Non possiamo spendere al di fuori di detta somma. Il problema è semplice, una volta abbattute le case, bisognerà pure alloggiare gli inquilini.

WALTER. Noi qui tuttavia dovremmo arguire che dalla interpretazione della legge sono escluse le case popolari. Infatti, se trattasi di strade, cimiteri, acquedotti, fognature e altre opere del genere va bene, ma nelle altre opere non sono incluse case, altrimenti sarebbe stato facile specificare nel testo dell'articolo unico proposto la dizione « case ». Pertanto, secondo me, bisognerebbe specificare se queste opere pubbliche (strade, ecc) vengono fatte dove esistono dette case e si renda necessario l'abbattimento delle case stesse. Ma occorre allora che la cosa sia più specificata.

Ad esempio dire. consideriamo le fosse di Sant'Agnese. lì vi è necessità di fare una strada. Ebbene tutte le baracche quindi conseguentemente sistemare tutti gli inquilini. Ma, atteso il testo che ci viene sottoposto, non sembra essere questo il caso. Qui, domani si possono benissimo fare costruzioni nuove, popolari o meno, e immettervi dentro chi si vuole mentre le baracche resterebbero ancora lì, al loro posto.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Osservazione esatta. Tuttavia lei, onorevole Walter, si renderà conto che una legge dal punto di vista giuridico e, direi, come tecnica giuridica, non si può impostare diversamente. Le posso dire questo, ad esempio per le Olimpiadi del 1960 vi è una zona ove esiste tutta una serie di costruzioni malsane e che intralcia le previste nuove opere, e che bisogna quindi eliminare. Ecco perché la espressione inserita nel testo della legge « alloggi » significa appunto sopperire a quelle necessità cui lei, onorevole Walter, si riferisce e che corrispondono allo spirito della legge. Ma, indicare nella legge stessa quali opere e in quale misura e in quale zona non è possibile.

GUARIENTO. La mia preoccupazione è questa: l'indeterminatezza della formulazione dell'articolo nella sua ultima parte, nel senso che io non vorrei che quel termine « per facilitare » desse motivo a qualsiasi pretesto. E suggerirei di modificare l'articolo in questo senso: « ... possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi da eseguire in sostituzione di altre case demolite o da demolire in seguito alla esecuzione delle opere pubbliche del comune previste dall'articolo 1 di detta legge ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei aggiungere una breve osservazione a quanto ha già detto l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Ed è questa. essendosi sostituita la parola che era nel testo originario del proponente con la parola « possono », ed essendo stata data la relativa interpretazione da parte del Ministero del tesoro, indubbiamente questa interpretazione che il Ministero ha dato farà in ogni caso sì che il Ministero dell'interno che deve, a norma della legge 28 febbraio 1953, n. 103, dare il proprio parere su ciascuna richiesta del comune di Roma, lo darà in conformità all'interpretazione stessa. Ossia, mentre nella primitiva edizione della legge, i mutui in questione « obbligatoriamente » dovevano intendersi riferibili anche alla costruzione di alloggi, invece, adesso, la

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

cosa è solamente facoltativa e pertanto rimessa al parere di quei ministri che debbono dire un sì a quelle determinate richieste. Ora, è specifico che questi ministri, nella loro discrezionalità, daranno certamente tale interpretazione.

PRESIDENTE. Nella legge n. 103 era previsto che dai 55 miliardi si potesse attingere anche per la costruzione di alloggi? Perché, se così fosse, allora la legge sarebbe interpretativa alla rovescia. Questo è il punto che l'onorevole Sottosegretario di Stato ci dovrebbe precisare.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Lei, onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, ha qui il testo della legge 28 febbraio 1953, n. 103?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sì. Per le opere contemplate dalla legge che va sotto il nome di « legge Tupini » è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e, per altre, quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Quindi si tratta di interpretare le disposizioni. Sono rimaste ancora delle perplessità. La legge Angelilli toglierebbe queste perplessità, ma lascerebbe sempre al tesoro la facoltà di giudizio.

CASTELLI, Relatore. Il problema non è questo, onorevole senatore Piola. Il problema non è se i controlli che ella ricorda debbano rimanere o meno, è invece di vedere entro quali limiti noi dobbiamo circoscrivere l'interpretazione e l'applicazione tecnico-amministrativa della legge n. 103.

PRESIDENTE. Qualora nella legge n. 103 si fosse inteso disporre anche la costruzione di alloggi senza restrizione alcuna, non vi era affatto bisogno di questa interpretazione, la quale restringe il concetto insistendosi sulle richieste destinate appunto alla esecuzione di opere pubbliche. Quindi la finalità della legge è la costruzione di opere pubbliche.

In ogni modo, onorevoli colleghi, l'onorevole Guariento ha fatto una proposta per una precisazione la quale mi pare in fondo aderisca a questa necessità, di far sì che non vi sia un'interpretazione, attraverso questa proposta di legge, così larga della legge originaria n. 103, di modo che con quella buona volontà che distingue taluni ambienti, non si debba poi trovare la giustificazione per far costruire, ad esempio, un alloggio di lusso destinato all'ingegnere che cura l'esecuzione di quella certa opera pubblica con il pretesto

che altrimenti questo stesso ingegnere, se non dovesse disporre di questo alloggio, non potrebbe dirigere i lavori inerenti a quell'opera pubblica.

Se venisse aperto questo varco, resterebbe scoperta una parte importante. opere forse di maggiore interesse e anche più urgenti per le quali il comune di Roma avrebbe una giustificazione per chiedere altri stanziamenti.

CASTELLI, Relatore. Nasce da ciò la necessità di una precisazione, superata la questione di principio, se la presente proposta sia una legge interpretativa (ed essa, a mio avviso, è evidentemente tale nella sua importanza generale; interpreta la legge n. 103 e la « legge Tupini »), e se la sua sfera di applicazione debba essere circoscritta alle opere strettamente necessarie per addivenire alla sistemazione degli inquilini che vengano sloggiati dalle case da demolire per la costruzione delle opere pubbliche. La sua applicazione deve quindi essere la più circoscritta possibile.

MERIZZI. Vi è una disposizione della Cassa depositi e prestiti che assegni questi mutui?

CASTELLI, Relatore. Evidentemente sì.

MERIZZI. Ritengo, invece, che non vi sia.

CASTELLI, Relatore. Stiamo insistendo sulla Cassa depositi e prestiti; ma non dimentichiamo che la legge n. 103 indica anche gli Istituti di previdenza.

RAFFAELLI. Questa legge ci potrebbe condurre ad una importante discussione di principio.

Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che nel 1957 stiamo discutendo l'interpretazione di una legge del 1953, allo scopo di attuarla.

Sarebbe stato meglio se l'onorevole Relatore avesse potuto attingere notizie dai Ministeri competenti e dal comune di Roma sull'effettivo investimento dei 55 miliardi. Da tale situazione dovrei anche ritenermi autorizzato a credere che la proposta di legge in esame possa essere preliminare alla applicazione della legge del 1953, e che, senza questa legge, non potrebbero essere eseguite le opere per le quali i 55 miliardi sono stati stanziati.

CASTELLI, Relatore. Non credo che tutte le opere pubbliche debbano richiedere la demolizione di baracche o di case di abitazione.

RAFFAELLI. Non lo credo nemmeno io ma l'onorevole Relatore ci ha fatto giustamente meditare sulla proponibilità di una legge che interpreti un articolo di una legge precedente. Se diamo alla legge una interpretazione estensiva, dato che il fenomeno che essa contempla esiste a Roma in modo macroscopico ma

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

esiste anche in tutti gli altri comuni in diverse proporzioni anzi, direi che vi sono tanti altri comuni in cui detto fenomeno è più accentuato, pertanto noi creeremmo un precedente che poi tenderà ad allargarsi.

Per quanto riguarda la politica della Cassa depositi e prestiti, giustamente l'onorevole Relatore è preoccupato del fatto che, anche per piccole somme, l'opera di finanziamento sia distolta per la costruzione di case che andrebbe ad aggravare quel rapporto nella erogazione dei finanziamenti della Cassa stessa fra i quali, almeno negli ultimi anni, il 50 per cento è destinato alla edilizia popolare attraverso il finanziamento delle cooperative.

Siamo molto preoccupati del fatto che la Cassa depositi e prestiti nel 1956 ha destinato 50 miliardi nominali, non controllati, a mutui mentre 65 miliardi sono già destinati al finanziamento di case popolari o di case per cooperative a detrimento della massa dei bisogni primari e fondamentali.

Alla domanda al riguardo, è stato risposto che si trattava in ogni caso, di una parte esigua ed accessoria alle opere primarie.

Se l'onorevole relatore avesse potuto fornirci i dati relativi alla ripartizione dei 55 miliardi, ci avrebbe illuminato. Ma vorrei profittare dell'occasione per dire agli onorevoli colleghi ed al rappresentante del Governo, che il problema della città di Roma è all'ordine del giorno della Camera e del Senato e soprattutto del Governo come un problema alla soluzione del quale occorre una legge speciale che modifichi le entrate tributarie ed il gravame della spesa.

Vorrei anche richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'annuncio dato dal Consiglio dei ministri, di un contributo di quattro miliardi al comune di Roma e, sembra, in questo strano modo: con un mutuo della Cassa depositi e prestiti garantito da annualità dello Stato. Ciò, credo, con un aggravamento notevole della funzionalità della Cassa; esempio primo e principale della politica del Governo. Quattro miliardi non risolvono il problema di Roma ma sono un onere non giustificato sulla Cassa depositi e prestiti.

Non ci sentiamo di fare subire a questa legge una discussione necessaria che dovrà essere fatta: siamo del parere di approvarla perché servirà a concludere l'impiego dei 55 miliardi e ad alleviare, sia pure in minima parte, grossi problemi del comune e della cittadinanza di Roma, ma vorremmo richiamare l'attenzione soprattutto degli onorevoli colleghi della Commissione sulla necessità di non aggirare l'ostacolo con interpretazioni di leg-

gi, con l'accomodamento di leggi a quattro anni di distanza ma a considerare la gravità del problema di Roma e di altre grandi città, per le quali occorrono provvedimenti che sono peraltro in discussione per quanto lentissima e che possano esonerarci dal fare leggi come quella del 1953 e, dopo 4 anni, ci evitino di fare un'altra legge e poi, in seguito, di fare ancora un'altra leggina.

Questo vorremmo veramente evitarlo nell'interesse di Roma ed anche nell'interesse della serietà del lavoro legislativo in questa materia.

CASTELLI, *Relatore*. È certo evidente che la discussione di una legge qualsiasi, anche più semplice di questa, richiami tutti i problemi ad essa connessi.

RAFFAELLI. Questa legge in modo particolare.

CASTELLI, *Relatore*. Qui però non siamo chiamati a discutere circa le provvidenze generali a favore del comune di Roma; ma ad esaminare la possibilità di rimuovere un ostacolo che la esecuzione della legge del 1953 sembra abbia incontrato.

La questione essenziale che occorre esaminare era quella che mi sono permesso sottolineare: se, cioè, destinando una parte, sia pure non notevole, dei 55 miliardi anche alla costruzione di case di abitazione e quindi ponendo anche questo tipo di edilizia particolare direi di necessità, nella stessa linea di graduatoria delle opere di pubblica necessità strettamente intesa, noi non venivamo, sia pure in via eccezionale, a porre un principio diverso e anomalo in quella che è stata finora la politica tradizionale della Cassa depositi e prestiti e dei finanziamenti pubblici in generale.

È per questo che mi sono permesso di porre una domanda specifica al rappresentante del Governo; visto che questi riafferma una direttiva più larga, possiamo ritenere superata la questione di fondo e esaminare l'altra questione, cioè quella riferentesi ai limiti precisi di applicazione.

Avrei voluto a tal fine proporre un emendamento molto semplice: eliminare cioè l'espressione: « Per facilitare ». L'ultima parte dell'articolo unico sarebbe rimasto quindi così concepita: « ... possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi che si rendessero necessari per l'esecuzione delle opere pubbliche del comune ». Senonché l'onorevole Guariento ha presentato un emendamento più dettagliato. Rinuncerei quindi a presentare il mio emendamento per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Guariento.

VALSECCHI. Debbo far notare che, quando si parla di « relativi contributi statali », ci si riferisce a cosa non contemplata dalla legge menzionata, ma contemplata dalla legge n. 408. Non so quindi se il richiamo a detti contributi sia giusto.

CASTELLI, *Relatore*. Si fa riferimento anche alla legge n. 103 con riferimento alla dizione « per le altre opere » questa proposta di legge è intesa a includervi anche la costruzione di alloggi.

VALSECCHI. Ho l'impressione che quando si parla di « altre opere » ci si riferisca chiaramente a opere di pubblica utilità, cioè a quelle opere pubbliche che non sono contemplate dalla legge n. 549 la quale comprende solo i seguenti tipi di opere pubbliche: fognature, acquedotti, strade e opere igieniche e scolastiche.

CASTELLI, *Relatore*. Do lettura dell'emendamento Guariento: « I mutui garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di edifici in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del comune previste dalla citata legge n. 103 ».

ASSENNATO. Quel « facilitare », inserito nel testo in quel punto è largo come una fisarmonica! Mi limiterei a dire « necessari alla esecuzione », e basta.

RAFFAELLI. Dovendosi demolire un palazzo bisogna evitare di fabbrichi in suo luogo un palazzo di lusso.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella relazione che accompagnava la proposta al Senato si parla proprio di baracche e così via. Quindi la cosa è limitata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io penso che sia proprio il caso di pensarci un po' sopra in maniera di mandare poi all'altro ramo del Parlamento un testo molto ben definito. L'onorevole Relatore accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Guariento.

Do quindi ancora lettura dell'articolo unico così come verrebbe ad essere emendato.

« I mutui garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi

statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione degli alloggi da edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per l'esecuzione di opere pubbliche del comune previste dalla citata legge ».

ASSENNATO. Degli alloggi?!

PRESIDENTE. Quando parliamo di case popolari invochiamo un preciso tipo di edilizia, non in generale.

VALSECCHI. Il comune però è tenuto a pagare un'indennità di espropriazione. Quindi vi è sovrapposizione di cose.

L'indennità di esproprio e il resto.

CASTELLI, *Relatore*. Mi sembra quindi evidente che l'edilizia di cui parliamo debba essere limitata a quella di tipo popolare perché quella di altro tipo è già risarcita dalla indennità di espropriazione; per quella popolare invece sorge un problema di carattere sociale.

GUARIENTO. Nel termine « alloggi » mi pare sia già insito il concetto di popolare.

CASTELLI, *Relatore*. Ripeto, mi sembra che l'onorevole Valsecchi abbia suggerito una impostazione molto esatta: se viene demolito un palazzo o una casa signorile, il comune deve pagare un'indennità di espropriazione, e il proprietario si sistemerebbe così dove e come vuole. Invece, quando si demolisce una casa popolare si pone anche un problema di carattere sociale. Quindi ecco la necessità di costruire nel caso in esame non dico case di tipo minimo, ma comunque di tipo popolare, altrimenti la facilitazione non avrebbe senso.

PRESIDENTE. Non mi oppongo a questa interpretazione, ma vorrei qui una definizione precisa, per così dire cristallizzata nel gergo esatto. Insomma la definizione che sia quella propria.

MARTINELLI. Allora bisognerebbe fare riferimento a tutte le leggi esistenti in materia: « aventi le caratteristiche di cui al testo unico dell'edilizia popolare, ecc. ».

PRESIDENTE. D'accordo quindi sul concetto. Si tratta ora di trovare la formulazione più adeguata.

FACCHIN. A me pare che il concetto ispiratore della legge non sia la conseguenza cui perviene qualcuno: costruzione di alloggi popolari. Per me, invece, il concetto è quello di venire incontro al comune di Roma per le opere di sua competenza le quali opere poi, in pratica, portano a questa necessità di demolizioni e quindi ricostruzione. Noi non dobbiamo, se veramente vogliamo aiutare il comune di Roma, frapportogli delle limitazioni. Perché infatti questa è la verità: il comune

di Roma ha bisogno di eseguire determinate opere pubbliche. In conseguenza di questa necessità deve costruire alloggi o fare altre opere. E noi che cosa facciamo in sostanza? Cerchiamo di venirci incontro perché abbia un aggravio minore in conseguenza di dette opere. Io pertanto non farei qui una vera e propria distinzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, direi subito che l'onorevole Facchin ha fatto un'interpretazione che, per la verità, ci farebbe fare marcia indietro. Se, infatti, io debbo esprimere chiaramente il mio concetto sulla ispirazione della legge, devo dire che è questo: di quei 55 miliardi adoperare la maggior parte per la costruzione di alloggi perché poi per le altre opere pubbliche esse hanno e avranno una tale risonanza che alla fine s'imporranno per se stesse! E, quindi, tutti gli sforzi che noi facciamo qui per dare un'interpretazione al testo del proponente sono il massimo che possiamo fare. Perché, infatti, non è mica detto che gli sfrattati di quelle certe baracche demolite vadano fisicamente ad abitare poi quelle nuove case. Chi ha esperienza in materia sa benissimo che la loro sistemazione avviene di fatto, ma mai con quella corrispondenza esatta.

ASSENATO. No, al contrario: avviene di diritto, ma non di fatto!

FACCHIN. È ormai una vecchia storia: o eliminare ovvero mantenere Roma!

PRESIDENTE. Vediamo allora di rileggere il testo e rilevare se esso risulti soddisfacente per tutti:

« I mutui garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi da edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per l'esecuzione di opere pubbliche del comune previste dalla citata legge ».

ASSENATO. Allora, in questo modo, là dove c'è ad esempio una villa di un certo signore, la si abbatte e poi la si ricostruisce!

PRESIDENTE. Allora non ho niente in contrario a che si trovi un'altra formula, che corrisponda però alla dizione più propria nel frasario classico del Ministero dei lavori pubblici.

RAFFAELLI. La proposta dell'onorevole Martinelli secondo me chiarirebbe tutto.

PRESIDENTE. Vediamo allora se possiamo uscirne in questo modo:

« ... possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione degli alloggi a carattere popolare, che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per l'esecuzione di opere pubbliche del comune previste dalla citata legge ».

Allora quel « carattere popolare » lo lasciamo così, senza alcun altro riferimento?

In questa nuova dizione ci sentiamo comunque confortati dalla adesione dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

L'onorevole Guariento aderisce a questa nuova formulazione?

GUARIENTO. Potrebbe darsi che nel procedere all'esecuzione per conto proprio, il comune realizzi economie che viceversa non realizzerebbe pagando al legittimo proprietario. Ma, lasciamo pure così!

MERIZZI. Purché non succeda poi quello che è accaduto a Napoli, per la Piazza Municipio!

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo unico così come è risultato nella stesura definitiva:

« I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione degli alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge ».

Se non vi sono altre osservazioni od emendamenti, trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti». Detto disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Poiché l'onorevole Geremia, Relatore, è assente, l'onorevole Facchin è pregato di svolgere la relazione.

FACCHIN, *f.f. Relatore*. Si tratta di un disegno di legge che prevede una spesa di 10 milioni da destinarsi a tre diversi scopi: 6 milioni di lire alle spese di funzionamento della delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. che ha l'incarico, ai fini della ricerca dei dispersi di guerra, di raccogliere tutti gli elementi informativi e di tenere i contatti con la Croce Rossa internazionale; 1 milione di lire a favore dell'Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra che ha per fine la ricerca di notizie e anche lo scopo di tener vivo il problema dei dispersi in guerra; infine 3 milioni di lire da aggiungere alla somma di 30 milioni già autorizzata con legge 11 giugno 1954, n. 355, per il completamento del tempio per i caduti e dispersi in guerra eretto in Cargnacco del Friuli. Si tratta di un'opera già eseguita e la somma di 30 milioni già stanziata è stata anche erogata, senonché per il completamento delle opere che debbo ritenere sia limitato ormai ad alcune rifiniture, è stata preveduta una ulteriore spesa di 3 milioni.

L'intero ammontare graverà a carico dello stanziamento del capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

La nobiltà dei fini e degli scopi cui tende il disegno di legge, ritengo non necessiti alcuna ulteriore illustrazione ed è in nome di essi che raccomando il presente provvedimento legislativo alla approvazione degli onorevoli colleghi della Commissione

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 è stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O. N. U. per i prigionieri di guerra.

(È approvato).

ART. 2.

È concesso un contributo straordinario di un milione di lire a favore dell'Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra.

(È approvato).

ART. 3.

Il contributo autorizzato con legge 11 giugno 1954, n. 355, per il completamento del Tempio per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti, eretto in Cargnacco del Friuli, è elevato da 30 milioni di lire a 33 milioni di lire.

(È approvato).

ART. 4.

Alla copertura dell'onere complessivo di 10 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Codacci Pisanelli e Caiati: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. (1536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Codacci Pisanelli e Caiati: « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 ».

La presente proposta di legge ritorna in discussione presso la nostra Commissione, dopo molteplici contatti e prese di posizione.

Come gli onorevoli colleghi sanno, l'onere relativo alla presente proposta di legge non è stato mai definito però, studi compiuti dai competenti Ministeri hanno condotto alla conclusione che esso non potrebbe essere inferiore ai 5 miliardi 400 milioni né superiore ai 10 miliardi. Mi pare che nelle due stime vi sia una notevole latitudine ciò che significa che si tratta di una proposta di legge i cui sviluppi non sono prevedibili.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

Senonché, qualunque sia l'onere, sia esso di 5 miliardi e mezzo, sia esso di 10 miliardi, non è fornita, neanche in via breve, alcuna indicazione di copertura, infatti, la proposta di legge che si compone di un unico articolo dalla cui applicazione deriverebbe l'onere, manca della indicazione di come esso potrebbe essere fronteggiato.

In tali condizioni ritengo che, per non affrontare una discussione sul merito che poi cadrebbe nel nulla mancando ogni indicazione idonea a rendere operante la legge, si presenti la necessità di un rinvio per vedere se è possibile completarla munendola anche degli elementi essenziali alla sua copertura.

FALETRA. Non dissento dal rinvio, vorrei semplicemente sottolineare la necessità di giungere a una soluzione positiva o negativa.

La presente proposta di legge è venuta in discussione ripetute volte presso la nostra Commissione; sono intercorse conversazioni fra i presentatori e altri deputati che ad essa si interessano e i rappresentanti del Ministero del tesoro; dire adesso che ci troviamo di fronte a una legge che non ha copertura è certamente un modo elegante e formalmente esatto per rinviarne l'approvazione.

Accediamo al rinvio proposto, ma preghiamo l'onorevole rappresentante del Governo di voler dare una risposta definitiva. Vogliamo sapere se il Governo intende accettare la soluzione di questo problema o no, se intende, cioè rinviare la discussione in aula.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio questa formale dichiarazione; il Governo è sensibilissimo alla questione prospettata per i beni appartenenti agli italiani di Tunisia ma vi sono al riguardo seri problemi di finanza e il Governo si preoccupa di trovarsi di fronte ad una legge senza che la giustizia possa essere operante; la richiesta di rinvio porterà gli organi competenti del Ministero del tesoro a un riesame della questione sotto questo profilo: assicurare quello stanziamento e quella disponibilità di fondi che possano mettere tutti gli interessati in una posizione di legittimo soddisfacimento.

FALETRA. Dalle assicurazioni fornite dall'onorevole rappresentante del Governo, mi è parso rilevare che il problema si pone semplicemente sotto il profilo della copertura. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario al tesoro di voler informare la Commissione anche su un altro aspetto: l'elenco delle ditte o persone che verranno a fruire di questo beneficio. E' cosa, questa, che dobbiamo avere per tranquillità della nostra coscienza.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Elenco numerico o nominativo?

FALETRA. Nominativo.

PRESIDENTE. Aggiungo che in queste ultime sedute prima della chiusura dei lavori parlamentari non sarà possibile riportare all'ordine del giorno il provvedimento legislativo di cui trattasi; non si può, infatti, pensare che in così breve lasso di tempo possa essere trovata la copertura del provvedimento. Mi assumo però personalmente la responsabilità di rimettere all'ordine del giorno la presente proposta di legge, così come l'ho già messa, con o senza l'assenso del Governo, perché è nel decoro della Commissione che un provvedimento legislativo non resti troppo a lungo all'ordine del giorno senza essere approvato.

Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione della proposta di legge in esame.

(E approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dal disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Carnaccio del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti » (3086):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore ANGELILLI. « Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma » (2105):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angioy, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Bima, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Di Stefano Genova, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tommetti Erisia, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Cantalupo, Li Causi, Longoni, Martinelli, Napolitano Giorgio, Priore, Raffaelli, Romano, Roselli, Schiratti, Scoca, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Alicata.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI